

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 920

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOFFARDI, PARISI Vittorio, GIOLLO e
LIBERTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1993

Misure per la cessazione dell'attività produttiva della
fabbrica «Luigi Stoppani S.p.a.» di Cogoletto, per il risana-
mento ambientale e la contestuale tutela dell'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. - La presenza di una azienda come la «Luigi Stoppani S.p.a.» a Cogoleto, in provincia di Genova, per quasi un secolo ha caratterizzato, nel bene e nel male, la storia socioeconomica della zona e il suo assetto ambientale.

Unica nel suo genere in Italia, la «Luigi Stoppani S.p.a.» ha prodotto materiale per l'industria conciaria, di vernici e militare di alta qualità dando lavoro a generazioni di abitanti del litorale, ma contemporaneamente tale attività ha determinato un gravissimo impatto ambientale nell'aria, nell'acqua del torrente Lerone, nelle falde sottostanti e nel litorale marino.

Tale inquinamento si esprime in particolare in circa 300.000 metri cubi di terre nocive il cui stoccaggio ha rappresentato l'aspetto più urgente di tutte le iniziative

tese alla salvaguardia ambientale negli ultimi decenni.

Ma l'aspetto più drammatico della presenza della «Luigi Stoppani S.p.a.» è rappresentato dai numerosi casi di invalidità e mortalità sia tra i lavoratori, sia tra i cittadini, connessi all'esposizione ad agenti cancerogeni e comunque nocivi nell'ambiente circostante e, a maggior ragione, all'interno della fabbrica.

Le battaglie condotte in questi decenni dai lavoratori, dalle associazioni ambientaliste e dai cittadini hanno ottenuto provvedimenti di miglioramento parziale ma l'entità del degrado e della compromissione ambientale è ormai tale da non poter più essere elusa.

Per queste ragioni, sommariamente esposte, presentiamo il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il *Governmento*, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni, dispone la chiusura dello stabilimento della «Luigi Stoppa S.p.a.» sito a Cogoleto (Genova).

Art. 2.

1. La regione Liguria, entro il termine di cui all'articolo 1, su conforme proposta dei comuni di Cogoleto e Arenzano, sentite la regione Liguria, la provincia di Genova, le organizzazioni sindacali e l'impresa interessata, approva un piano di bonifica e di rilancio ambientale e occupazionale della val Lerone.

2. Il piano di cui al comma 1 ha lo scopo di neutralizzare e rendere innocui le terre, i fanghi e le acque della zona interessata e individuare le opere di ripristino ambientale nonché le destinazioni d'uso di eventuali strutture superstiti.

3. L'attività di bonifica deve interessare il complesso delle terre impregnate di sostanze nocive lungo il litorale di Cogoleto e di Arenzano, e lungo il letto e gli argini del torrente Lerone, l'emungimento e la depurazione delle acque subalvee, le terre e i fanghi giacenti nello stabilimento di cui all'articolo 1 e in ogni altro sito della zona interessata.

4. Le terre e i fanghi di risulta del processo di bonifica sono inviate alle discariche indicate dalla regione Liguria.

5. Nell'attuazione del piano di bonifica sono utilizzate prioritariamente le risorse perfezionali e tecniche locali, con particolare riferimento ai dipendenti dell'impresa la cui attività è stata interrotta ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Il sindaco di Cogoleto, quale ufficiale della regione, provvede all'attuazione del piano di cui all'articolo 2, in fasi successive che comportano l'avvio della bonifica delle terre, dei fanghi e delle acque con l'utilizzo di impianti e mezzi mobili esclusivamente adibiti a tale scopo, e la contestuale demolizione delle strutture mobili e immobili non interessate all'opera di bonifica.

Art. 4.

1. L'entità dei danni arrecati all'ambiente dalle attività produttive dell'impresa di cui all'articolo 1 è determinata con decreto del presidente della Giunta regionale della Liguria, sentiti il Ministro dell'ambiente, la provincia di Genova e i comuni di Cogoleto e Arenzano. La somma corrisposta dall'impresa è utilizzata ai sensi dell'articolo 10.

Art. 5.

1. Le aree e gli impianti relativi alle attività produttive interrotte ai sensi dell'articolo 1 sono resi disponibili per le attività di bonifica, e possono costituire garanzia patrimoniale in relazione alle attività stesse.

2. La «Luigi Stoppani S.p.a.» può cedere alla regione Liguria le aree e gli impianti di cui al comma 1, al prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale. Tale somma è destinata all'adempimento dell'obbligazione di cui all'articolo 4, fino a concorrenza dell'ammontare determinato ai sensi dello stesso articolo.

Art. 6.

1. La regione, d'intesa con i comuni di Cogoleto e di Arenzano, la provincia di Genova e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sulla base del monitoraggio e delle analisi forniti dalle unità sanitarie locali e dai laboratori provinciali di igiene e

profilassi, valuta ogni sei mesi la durata dell'attività ancora necessaria per il completamento della bonifica ambientale.

Art. 7.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, la regione Liguria, anche tramite i propri enti strumentali, può costituire una società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, con l'impegno di assumere la manodopera che si renda eccedente a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, alle stesse condizioni contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. I lavoratori già impiegati nelle attività produttive interrotte ai sensi dell'articolo 1, messi in mobilità, ricevono un'indennità speciale pari all'importo della retribuzione loro spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. La predetta indennità viene erogata dalla regione Liguria; l'erogazione cessa con l'assunzione del lavoratore da parte della società di cui all'articolo 7, o col suo pensionamento anticipato, sulla base di accordi conclusi con le rappresentanze sindacali territoriali e aziendali.

2. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prestati nello stabilimento di cui all'articolo 1, sono moltiplicati per il coefficiente 1,5. La «Luigi Stoppani S.p.a.» corrisponde alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, per ciascun dipendente che usufruisce del pensionamento anticipato, un contributo pari al 30 per cento degli oneri complessivi ad esso relativi.

3. Le imprese che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, assumano lavoratori già impiegati nelle attività produttive interrotte ai sensi dell'articolo 1, godono della fiscalizzazione degli oneri sociali per un massimo di dieci anni dalla data dell'assunzione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire cinque miliardi annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

1. La regione Liguria predispone ed attua uno specifico piano di sviluppo socio-economico della val Lerone, distinto dagli altri eventuali piani di sviluppo regionali.

2. Il piano di cui al comma 1, assumendo come elementi fondamentali i bisogni della popolazione e del territorio, contiene:

a) le proposte di riutilizzo delle aree e degli impianti resi disponibili o acquisiti dalla regione Liguria ai sensi dell'articolo 5, in attività di pubblico interesse e in attività produttive non inquinanti;

b) l'individuazione dei settori produttivi basati sulle risorse e sulle vocazioni locali sviluppabili, e le misure pubbliche necessarie al loro rilancio;

c) l'individuazione degli incentivi fiscali e finanziari destinati alle imprese produttive non inquinanti che, entro un anno dall'approvazione del piano, decidano di avviare o sviluppare nella val Lerone attività coerenti con le indicazioni del piano stesso.

3. Il piano di cui al presente articolo si avvale degli stanziamenti statali di cui all'articolo 10.

Art. 10.

1. Per l'erogazione della indennità speciale di cui all'articolo 8, comma 1, per l'attuazione del piano di cui all'articolo 2 e

per l'attuazione del piano di cui all'articolo 9, è istituito un fondo cui affluiscono:

- a) le somme versate dalla «Luigi Stoppani S.p.a.» ai sensi dell'articolo 4;
- b) un contributo dello Stato, determinato in lire sei miliardi per il 1993 e nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per gli esercizi successivi;
- c) gli eventuali contributi della Comunità economica europea, finalizzati all'opera di bonifica.

2. All'onere di lire sei miliardi per il 1993, di cui al comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni di Cogoletto e di Arenzano mutui decennali, con ammortamento a totale carico dello Stato, per un importo complessivo di lire venti miliardi nel 1993, al fine di realizzare le opere di bonifica e di sviluppo previste dal piano di cui all'articolo 9.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.